

Regolamento per l'installazione e per l'esercizio degli impianti di telefonia mobile e per il DVB-H (digital video broadcasting handheld)

Definizioni

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone.

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale.

Riferimenti normativi

D.M. n.381 del 10 settembre 1998 — Limiti

L. n. 36 del 22 febbraio 2001 — Legge Quadro

L.R. Puglia n. 5 del 8 marzo 2002

D.Lgs. n. 259 dell' agosto 2003 - Codice

D.P.D.C. 8 luglio 2003 - Limiti

Regolamento Regionale n. 14 del 14 settembre 2006

Sentenza n. 1431 C.di Stato del 28 marzo 2007

L. n.108 del 16 marzo 2001 - “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale” (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998)

Codice dell’Amministrazione Digitale - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive integrazioni.

Art. 1 Finalità e campo d’applicazione.

Questo regolamento, adottato ai sensi dell’ **art. 8 comma 6 Legge 22 febbraio 2001 n. 36**, (“I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”), ha lo scopo di disciplinare l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio di tutti gli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni DVB-H su tutto il territorio comunale. Le ragioni fondanti di questo strumento sono le seguenti

Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.

Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Garantire a tutti i gestori pari condizioni per un corretto sviluppo delle reti e semplificare le procedure autorizzative.

Favorire una corretta informazione alla popolazione attraverso un flusso costante e trasparente di documenti tra Comune e Gestori.

Favorire un coinvolgimento attivo dei soggetti esterni alla relazione Comune - Gestori, in particolare le Circoscrizioni e le Associazioni.

Implementare i diritti di cittadinanza ambientale della Convenzione di Aarhus e in particolare “incoraggiare una diffusa consapevolezza e partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l’ambiente e lo sviluppo sostenibile” e di “utilizzare i mezzi di comunicazione, nonché i mezzi elettronici o le altre forme di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro”.

Attivare misure di cautela in applicazione del Principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea.

Favorire l’attuazione degli obiettivi di qualità contemplati dalla legge 36/2001 e dalle normative correlate.

Applicare il Codice dell'Amministrazione Digitale che riconosce ai cittadini il diritto di inviare comunicazioni per posta elettronica e di riceverle in tale forma dalla pubblica amministrazione, senza dover pagare alcunché per le informazioni ricevute.

Favorire e attuare processi di cittadinanza digitale (e-government ed e-democracy), rendendo consultabile via web, in collaborazione con l'Arpa, l'intera mappa delle installazioni di impianti per la telefonia mobile, con relative emissioni, schede tecniche delle antenne e documentazione autorizzativa. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di far confluire ogni informazione relativa a questo settore in possesso dell'Amministrazione in una "banca dati strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico, alimentata mediante dati trasmessi in forma standardizzata", così come previsto dalla Convenzione di Aarhus.

Art. 2 Localizzazione e delocalizzazione.

Sarà fornito a seguito dell'approvazione del presente regolamento un elenco, che sarà aggiornato ogni tre anni, dei siti "pubblici" sui quali, in accordo con i gestori, e preferibile installare nuovi impianti ed eventualmente delocalizzare quelli già esistenti.

Art.3 Programma di sviluppo delle reti.

I gestori hanno un termine, il primo giorno di Marzo, per presentare all' Ufficio unico delle antenne del Comune, il piano annuale delle installazioni, delle modifiche, degli adeguamenti.

Solo per il primo anno tale termine è posticipato di 45 giorni.

Tale piano, deve essere corredato da:

- . schede dettagliate di ogni singolo impianto, indicanti le caratteristiche specifiche che sia tecniche sia geometriche dello stesso (Coordinate Gauss -Boaga);*
- . cartografia in scala 1: 10.000 con l'indicazione degli impianti;*
- . relazione tecnica contenente contenuti ed obiettivi dello sviluppo della rete a firma di un tecnico qualificato.*

Tale documentazione deve essere fornita informato sia cartaceo sia digitale.

Art. 4 Istruttoria

Entro il primo giorno di Maggio, il responsabile dell'ufficio unico delle antenne, in accordo con il Dirigente del Settore Ambiente del Comune insieme al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, richiede ai gestori eventuali integrazioni ed elabora entro e non oltre trenta giorni una proposta di piano che viene:

pubblicata su Internet e comunicata ai mass-media;

inviata ai gestori che, entro il primo giorno di Luglio, potranno fornire osservazioni e comprovare l'inadeguatezza tecnica o funzionale del piano o di alcune parti dello stesso;

inviata ai presidenti delle Circoscrizioni, alle Associazioni e ai cittadini che ne fanno richiesta, che avranno tempo fino al primo giorno di Luglio per esprimere il parere.

Solo per il primo anno questi termini sono posticipati di 45 giorni.

Art. 5 Principio di precauzione e partecipazione del pubblico

Il presente regolamento implementa i diritti ambientali della Convenzione di Aarhus (recepita con legge 108/2001) in particolare lì dove riconosce "l'opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i settori della pubblica amministrazione" e invita "gli organi legislativi ad applicare i principi della presente convenzione alle proprie procedure" Il presente regolamento dà attuazione alla suddetta Convenzione in particolare lì dove riconosce "la necessità che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, possa accedervi liberamente e sappia come usufruirne".

Ne consegue che:

1. il presente Regolamento dà attuazione all'articolo 6 comma 2 della legge 108/2001 ("il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente"); pertanto è cura dell'Ufficio unico delle antenne che le informazioni di cui all'articolo 3 vengano messe a disposizione del pubblico a partire dal 2Marzo;

2. il pubblico interessato è informato **fin dalla fase iniziale** di qualunque processo decisionale relativo all'installazione di qualsiasi dispositivo che espone la popolazione ai campi elettromagnetici; i gestori e ogni altro ente implicato nella procedura autorizzativa sono tenuti a pubblicare tempestivamente in formato digitale su Internet la relativa documentazione e a darne contemporaneamente comunicazione all'Ufficio unico delle antenne.

3. l'Ufficio delle antenne cura che sia data integrale applicazione in questo settore al comma dell'art. 6 della Convenzione di Aarhus la quale intende garantire che "la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva".

4. In applicazione del Principio di Precauzione (di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea) chiunque ritenga che l'esposizione a campi elettromagnetici potesse avere una relazione con la propria salute e sicurezza (ad esempio portatori di pacemaker, di sistemi elettronici impiantati, persone vulnerabili, ecc.) o con la salute e la sicurezza di familiari e ospiti, può richiedere all'Ufficio unico delle antenne che sia data preventiva comunicazione (mediante comunicazione scritta, anche per via telematica) prima dell'avvio di ogni procedura che riguardi ogni processo decisionale inerente l'installazione di dispositivi che emettano campi elettromagnetici.

5. Se il pubblico interessato lo richiede, l'Ufficio unico delle antenne è tenuto ad attivare apposite mailing list e i gestori sono tenuti a fornire tempestivamente l'informazione in formato digitale PDF consultabile pubblicamente e veicolabile su mailing list.

6. Il pubblico ha diritto a verifiche periodiche dei campi elettromagnetici, senza preavviso per i gestori, i cui dati siano inseriti nella banca dati di cui all'articolo 1 e ha altresì diritto a partecipare al monitoraggio secondo forme concordate con l'Ufficio delle antenne.

Art. 6 Redazione definitiva del piano ed approvazione del Consiglio Comunale.

Acquisiti i pareri delle Circoscrizioni, delle Associazioni, del pubblico interessato e dei gestori, i due dirigenti redigono il piano definitivo che sottopongono al Consiglio Comunale che lo approva entro il primo giorno di Agosto. Saranno meglio considerate, gradite, da questa Amministrazione, soluzioni di tecnologie avanzate meno inquinanti.

Solo per il primo anno questi termini sono posticipati di 45 giorni.

Art. 7 Autorizzazioni

La figura del "**Responsabile dell'ufficio unico delle antenne**" sarà individuata prioritariamente **all'interno dell'Amministrazione Comunale** e sarà disciplinata nel regolamento dei **Servizi e degli Uffici**. Qualora all'interno del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale non venisse individuata tale professionalità la stessa sarà reclutata tramite bando di evidenza pubblica. Egli firma le singole autorizzazioni in qualità di responsabile del procedimento e può avvalersi dell'ARPA. **Le forme ed i tempi previsti per le autorizzazioni sono quelle previste dal Codice delle Comunicazioni elettroniche (art. 87 Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259)**. Le domande per le installazioni, le modifiche, gli adeguamenti degli impianti, dovranno sempre contenere il parere favorevole dell'ARPA. Le autorizzazioni saranno rilasciate solo se ci sarà conformità piena al Piano Comunale approvato dal Consiglio. Qualora, dopo il primo giorno di Marzo, siano intervenute da parte del gestore comprovate esigenze di copertura, l'eventuale autorizzazione potrà essere rilasciata, previo parere del Consiglio circoscrizionale che ha 20 giorni per esprimere eventuale motivato diniego. Trascorso questo termine, nel caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio Circoscrizionale, il parere è inteso favorevole e tacitamente espresso.

Art. 8 Attivazione.

Per l'attivazione dell'impianto il gestore è tenuto a fornire al responsabile dell'Ufficio antenne **la dichiarazione di fine lavori con il certificato di regolare esecuzione (CRE)** del Direttore dei Lavori (tecnico qualificato) attestante la conformità dell'impianto al progetto autorizzato. E' obbligatorio, in allegato, il curriculum del Direttore dei Lavori.

Art. 9 Riassetto degli impianti esistenti.

In sede di approvazione del Piano Comunale delle installazioni, anche su motivata richiesta dei Consigli Circoscrizionali, delle Associazioni e del pubblico interessato, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un piano di riassetto con modifiche, adeguamenti, delocalizzazioni degli impianti esistenti prediligendo, ove possibile, le tecnologie più avanzate e meno inquinanti. Il piano di riassetto, se richiesto, seguirà l'iter già descritto. I Gestori dovranno consegnare, sia in formato cartaceo che digitale, le localizzazioni di tutte le loro stazioni radio base, sia attive che non attive, entro e non oltre il primo luglio. Per ogni installazione attiva i Gestori forniranno le caratteristiche tecniche e di localizzazione dell'impianto. Tale richiesta è finalizzata alla istituzione della mappatura completa di tutti i siti che sarà resa pubblica dal Comune su internet. Eventuali siti non denunciati dai gestori saranno smantellati a partire dal 2 luglio.

Art. 10 Vigilanza e controlli

Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale avvalendosi dell'ARPA, degli strumenti informatici e catastali dell'Agenzia e di tecnici misuratori qualificati, iscritti ad apposito albo che sarà istituito dall'Amministrazione Comunale attraverso procedure di evidenza pubblica, che potranno eseguire misurazioni sotto forma di perizia giurata nel rispetto delle norme CEI e le funzioni di controllo urbanistico ed edilizio avvalendosi della Polizia Municipale. I controllori possono chiedere ai Gestori, dati, documenti e informazioni sugli impianti. Destinatario dei rilevamenti effettuati è il responsabile dell'Ufficio unico delle antenne.

Art. 11 Sanzioni

Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche, adeguamenti in assenza della prevista autorizzazione comunale, il Sindaco ordina la disattivazione dell'impianto.

*Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e successive modifiche. Il Sindaco ordina la disattivazione dell'impianto nel caso di mancanza del CRE. L'applicazione delle sanzioni amministrative spetta alla Direzione Ambiente fatte salve le sanzioni previste dal già citato Testo Unico dell'edilizia spettanti alla Direzione Urbanistica e Edilizia. Il Sindaco disattiva l'impianto nel caso l'Arpa e/o il tecnico di fiducia incaricato, dichiarino per quell'impianto il superamento dei limiti previsti dalla legge, con misurazioni dettagliate fatte a **banda stretta**.*

Art. 12 Norme transitorie

Il Settore Ambiente provvederà alla formazione e all'aggiornamento del catasto delle fonti elettromagnetiche. Nelle more dell'istituzione dell'ufficio antenne il provvedimento autorizzativo seguirà la procedura ora in atto. Per il primo anno, 2008, tutte le date previste dal regolamento sono spostate di un periodo di 45 giorni successivi alla pubblicazione, ossia 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 gg dopo la pubblicazione.